

Considerato che le norme di formazione delle classi prime (e terze) stabiliscono che:

Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell'offerta formativa. Il **numero minimo e massimo di alunni** costitutivo delle classi può essere **incrementato o ridotto del 10%**, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81**.

Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili. (In caso contrario, per consuetudine, si arriva anche a 25 ndr)

Scuola secondaria superiore

Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza devono essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni. (fonte MIUR)

Criteri di ammissione alle classi terze in caso di domande in eccedenza:

- sarà favorita l'accettazione delle domande di studenti con la media scolastica più alta (con due cifre decimali)
- in caso di parità si favorirà chi ha conseguito la migliore valutazione nella disciplina dell'indirizzo prescelto
- in caso di ulteriore parità si favorirà chi ha conseguito il voto di comportamento più alto.
- in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio pubblico (in data comunicata ai genitori interessati).
- il disabile certificato sarà ammesso d'ufficio.